

PREMIO DI PRODUTTIVITA' E WELFARE AZIENDALE: *accordo quadro territoriale*
per la detassazione dei premi di risultato

In data 20 dicembre 2016 Confesercenti Emilia-Romagna ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali a livello regionale (Filcams-CGIL Emilia-Romagna, Fisascat-CISL Emilia Romagna, Uiltucs-UIL Emilia Romagna) un **accordo quadro in materia di detassazione in caso di concessione**, da parte delle aziende aderenti al sistema Confesercenti delle provincie dell'Emilia-Romagna, **di premi di risultato**.

L'accordo è applicabile ai dipendenti da aziende dei settori del Terziario-Distribuzione-Servizi e del Turismo e scadrà il 31 dicembre 2018.

Il modello di accordo territoriale lascia alle singole aziende la facoltà di scegliere gli indici di misurazione degli **incrementi di produttività, redditività, qualità**, nonché i criteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del proprio contesto.

L'intesa ha recepito le disposizioni della legge di bilancio 2017 che introduce in modo strutturale la misura agevolativa in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro con **applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota del 10%** applicabile alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività **entro il limite di 3.000 euro lordi, ovvero di 4.000 euro** per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Dal 2017 si applicano speciali regimi **in caso di conversione del premio monetario con premio in natura** da parte del lavoratore.

Possono essere esclusi dal reddito (senza applicazione di Irpef e imposta 10%) il valore dell'auto ad uso promiscuo, dei prestiti agevolati e dell'abitazione quando tali benefici sono concessi al dipendente in sostituzione del premio monetario maturato.

Non si applicano le ordinarie limitazioni quantitative previste nell'art. 51 Tuir, quando il premio monetario è scambiato con versamenti contributivi a forme di previdenza complementare oppure a casse di assistenza sanitaria, o con partecipazioni azionarie nella società datrice di lavoro.

Viene infine prevista un'ulteriore fattispecie che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sia a fini fiscali che contributivi: si tratta dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di dipendenti per assicurare il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Il lavoratore potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di beni e servizi.